

CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata tra:

COMUNE DI BUSSETO (di seguito nominato COMUNE) con sede in Busseto (PR), P.za Verdi,10, n° , CF e P.IVA 00170360341, e-maillegalmente rappresentato dal Sig.Sindaco, Dott. LUCA LAURINI

e

CE.F.A.C. Soc. Coop. (di seguito nominato CEFAC) con .sede in Carpi, (Mo), via De Amicis n°37, n° C.F. e P.IVA 02758810366, e-maillegalmente rappresentata dal Sig. Presidente Prof. ROBERTO SALTINI

si conviene e stipula quanto segue :

1. OGGETTO

Il COMUNE, a mezzo come sopra, concede a CE.F.A.C, che come sopra rappresentato accetta, un diritto di prelazione, da comunicarsi per iscritto o via mail, per la concessione d'utilizzo del Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, di proprietà de Comune di Busseto, per la realizzazione e l'allestimento di spettacoli Lirici, Concertistici e di Prosa ed Intrattenimento, consoni alle caratteristiche dello spazio Teatrale, volti a incrementare e sviluppare il flusso turistico nel paese di Busseto, valorizzando e creando così incremento delle risorse per tutte le attività ricettive e commerciali del luogo. La suddetta prelazione varrà per tutto l'anno tranne il periodo del Festival Verdi (settembre, ottobre) per il quale il Comune di Busseto mantiene l'uso esclusivo.

COMUNE concede altresì che l'orchestra ed il coro che si esibiranno in dette manifestazioni assumano, con delibera del Comune di Busseto, la denominazione di **"Orchestra e Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Busseto"**.

Tale rapporto avrà inizio dalla data di firma in calce di questo documento fino al 31 dicembre compreso dell'anno 2013.

2. ONERI ED OBBLIGHI DI CEFAC

CEFAC provvederà a:

- mettere a disposizione Orchestra, Coro, Solisti, Direttore d'Orchestra ed ogni altra persona da impiegarsi per le rappresentazioni di cui al precedente punto 1 a totale carico proprio
- espletare tutte le pratiche ENPALS necessarie per l'agibilità dei musicisti, nonché provvedere all'effettuazione a spese proprie dei versamenti relativi a tutti gli oneri obbligatori per Legge;
- reperire il materiale musicale, tecnico, scenografico e costumistico necessario per l'esecuzione degli spettacoli accollandosi tutte le spese di noleggio e diritti di esecuzione, nonché a fornire i leggi necessari per l'esecuzione.
- ottenere dalla SIAE le necessarie autorizzazioni per l'esecuzione musicale pubblica;
- accollarsi le spese per gli interventi di pulizie da effettuare durante le giornate di utilizzo del Teatro, nonché le spese per le pulizie finali.

CEFAC è consapevole che durante l'allestimento delle opere e durante le prove nel Teatro continuerà a svolgersi l'attività di visite turistiche.

3. ONERI ED OBBLIGHI DI COMUNE

COMUNE nei confronti del CEFAC si obbliga :

- mettere a disposizione di CEFAC il Teatro Giuseppe Verdi, i giorni necessari per l'allestimento dello spettacolo e per le conseguenti repliche, fornendo riscaldamento (se necessario) acqua ed energia elettrica sufficiente per lo svolgimento degli spettacoli , nonché le pulizie iniziali.

4. PRELAZIONE

COMUNE E CEFAC rispetteranno il reciproco patto di prelazione, comunicando per iscritto o via mail, gli impegni assunti dalle parti verso terzi per la concessione d'utilizzo del Teatro Giuseppe Verdi di Busseto con almeno **90 giorni** di anticipo sull'evento.

5. RAPPORTI ECONOMICI

CEFAC si impegna a corrispondere a COMUNE la somma di €2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00), oltre IVA, per ogni rappresentazione, a titolo di contributo al Comune per l'utilizzo dell'immobile, corrispettivo comprensivo anche dell'utilizzo del teatro per i giorni di allestimento e di prova necessari per la realizzazione dell'evento, quantificati forfettariamente in 2 giorni di prova per i concerti e 7 giorni per l'allestimento delle opere, da liquidarsi

mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura, entro il mese successivo all'esecuzione della rappresentazione, tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: COMUNE di BUSSETO – SERVIZIO TESORERIA.

6. INADEMPIMENTI PENALI

Qualsiasi modificazione, di contenuto e di tempi, rispetto al programma inizialmente stabilito, dovrà essere concordata tra le parti e, nel caso in cui comporti un aumento di spesa a carico di CEFAC dovrà essere specificatamente approvata per iscritto nelle forme previste sotto pena di nullità. Nel caso in cui CEFAC non effettui la produzione oggetto del presente contratto, causa sopravvenuta rinuncia o per inadempienza imputabile a CEFAC stessa, la somma di cui all'art. 5 sarà comunque dovuta per il suo intero ammontare; la stessa sarà dovuta a CEFAC in caso di inadempienza di COMUNE. Il presente accordo verrà considerato nullo e ciascuno dei suoi contraenti libero da responsabilità se la sua esecuzione verrà ostacolata da cause di forza maggiore.

7. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme civili ed amministrative in materia; in caso di controversia, si riconosce competente il Foro di Parma

Letto, approvato e sottoscritto in ogni suo articolo.

Busseto, 2010

COMUNE DI BUSSETO

CEFAC

(DOTT. LUCA LAURINI)

(PROF. ROBERTO SALTINI)

Per specifica approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile delle clausole 6. (inadempimenti penali) e 7. (competenza del Foro di Parma).

COMUNE DI BUSSETO

CEFAC

(DOTT. LUCA LAURINI)

(PROF. ROBERTO SALTINI)
